

Alla Cortese attenzione del Dott. Nicola Mango  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio IV – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro

**OGGETTO: Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – Modernizzazione delle Direttive Contabili**

Roma, 24 Aprile 2015

Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze,

con riferimento alla consultazione in oggetto, ringraziamo in primo luogo per l'attenzione rivolta nello specifico al settore assicurativo.

Premesso che le modifiche proposte rappresentano un importante avvicinamento ai criteri di classificazione e valutazione previsti dai principi contabili internazionali riteniamo, però, che il settore assicurativo debba essere esonerato dall'ambito di applicazione della Direttiva in oggetto.

A tal proposito, evidenziamo di seguito le principali motivazioni di carattere tecnico e di opportunità temporale sottostanti tale richiesta. Sotto un profilo tecnico evidenziamo, con riferimento alle tre innovazioni particolarmente impattanti per le imprese di assicurazione, quanto segue:

**Tema:** Costo Ammortizzato

**Sintesi proposte di modifica presenti nella Direttiva ad oggetto:** I titoli sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato.

**Commenti ANIA:** Nell'ipotesi che tale modifica debba essere riflessa anche nella valutazione fatta ai fini del calcolo dei tassi di rendimento delle gestioni separate evidenziamo la necessità di valutare la gestione della transizione all'applicazione dei nuovi articolati. In particolare, le disposizioni dell'Articolo 11 (Disposizioni finali e transitorie) prevedono la non applicabilità alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Sarebbe da condividere un approccio che salvaguardi tale transizione tenendo in considerazione le masse rilevanti di titoli presenti, tra l'altro, nelle gestioni separate e gli effetti a conto economico alla prima data di transizione.

Inoltre, a seguito della riformulazione dell'articolo 2426, comma 1 numero 1), sorge il dubbio che anche i titoli del circolante (numero 9) del medesimo articolo e comma) debbano avere il "costo ammortizzato" come criterio di configurazione di costo.

Qualora ciò fosse confermato, esprimiamo un certo grado di perplessità circa l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato per l'iscrizione delle poste dell'attivo circolante, in particolare dei titoli, e la rappresentazione contabile che ne deriva.

Gli impatti della nuova determinazione del rendimento dei titoli non durevoli dovrebbero essere attentamente valutati, per evitare possibili effetti assolutamente non voluti sulla distribuzione temporale dei rendimenti delle gestioni separate e, quindi, sull'allineamento dell'ALM attuale, con la necessità di introdurre delle norme di salvaguardia almeno a questi fini (che comporterebbero comunque conseguenti complicazioni operative).

**Tema:** Derivati

**Sintesi proposte di modifica presenti nella Direttiva ad oggetto:** Valutazione dei derivati al fair value con l'indistribuibilità dei proventi da valutazione.

**Commenti ANIA:** Si richiede l'esenzione di tale applicazione per le imprese assicurative per i seguenti motivi:

- Nel caso delle imprese assicurative la contabilizzazione di tutti i contratti derivati a fair value non troverebbe sempre una corretta rappresentazione contabile. Come previsto dal Regolamento n. 36 IVASS, le imprese di assicurazione possono infatti detenere ad esempio contratti derivati nella logica della "gestione efficace" cioè contratti sottoscritti né per fini speculativi, né per fini di copertura, ma per migliorare il profilo reddituale e/o di duration dei portafogli di riferimento. Tali contratti sono in taluni casi correlati a passività assicurative nei Rami Vita. L'eventuale iscrizione di una variazione positiva del derivato non troverebbe sempre una corrispondente rappresentazione nelle passività assicurative secondo le regole di riservazione attualmente in vigore (vedi ad esempio le Gestioni Separate). Pertanto, tale asimmetria di rappresentazione comporterebbe da un lato un aumento della volatilità nei risultati economici e dall'altro un'accentuazione, peraltro già esistente nell'attuale impianto contabile, dell'effetto della mancata iscrizione in bilancio della quota di utili non realizzati di competenza degli assicurati. Si rammenta, peraltro, che l'attuale quadro normativo prevede comunque l'iscrizione di una passività nel caso i contratti derivati evidenzino un fair value negativo.
- Considerazioni analoghe possono essere fatte nel caso di operazioni di copertura di flussi di cassa o di transazioni future qualora i contratti derivati fossero sottoscritti a copertura di portafogli vita. La riserva di patrimonio netto contabilizzata a seguito della variazione di fair value non terrebbe infatti conto della quota attribuibile agli assicurati come avviene ad esempio con i principi contabili internazionali con il cosiddetto meccanismo dello "shadow accounting".
- Nel caso di contratti derivati sottoscritti con l'obiettivo di coprire rischi di tasso, di credito, di cambio o di variazione dei prezzi di mercato, il testo modificato del Codice Civile prevede una contabilizzazione simmetrica dell'oggetto della copertura (fair value dell'oggetto coperto come eccezione al criterio del costo). Tale trattamento contabile proposto determinerebbe un aggravio operativo per gestire un doppio binario contabile per tener conto degli strumenti finanziari al costo e degli strumenti finanziari da adeguare a fair value.
- Oltre agli elementi sopra riportati si rammenta, comunque, che l'attuale impianto di vigilanza delle imprese di assicurazione prevede un monitoraggio periodico delle posizioni in derivati in essere e le informazioni rilevanti per il lettore di bilancio potrebbero essere integrate nelle note al bilancio in alternativa ad un criterio di contabilizzazione non pienamente rappresentativo della realtà economica dell'impresa (mancanza di correlazione tra la contabilizzazione degli attivi e delle passività tecniche).
- La proposta evidenziata, inoltre, determinerebbe comunque un disallineamento rispetto all'attuale IAS 39 in quanto le modifiche proposte sembrerebbero non riprodurre perfettamente la Cash-flow-hedge laddove non è prevista una riserva patrimoniale per la valutazione dell'elemento coperto (mentre è prevista quella per la valutazione del derivato di copertura).

Tutto ciò premesso, si segnala come le indicazioni previste dal testo in consultazione per la contabilizzazione dell'operatività in derivati a fini di copertura siano, in ogni caso, eccessivamente sintetiche e necessitino di ulteriori chiarimenti al fine di consentirne un'applicazione pratica uniforme.

Inoltre, la non perfetta coerenza con i principi contabili internazionali determina un disallineamento con gli stessi (per il settore assicurativo, quindi, si verificherebbe una sorta di nuovo doppio binario contabile rispetto ai bilanci consolidati, già predisposti con regole IAS). Analogamente, per i soggetti che in un prossimo futuro transiteranno agli IAS per la redazione dei bilanci individuali, il presente intervento di modernizzazione rappresenterebbe di fatto un onere implementativo di incerta utilità.

#### **Tema:** Unbundling

**Sintesi proposte di modifica presenti nella Direttiva ad oggetto:** Secondo il nuovo articolato tutti gli strumenti derivati, anche se incorporati in un altro strumento finanziario ospite (costituendo uno "strumento strutturato") devono essere valutati al fair value indipendentemente dalle rispettive caratteristiche del titolo ospite e dello strumento derivato incorporato.

**Commenti ANIA:** Premettendo che nel settore assicurativo tale tipologia di strumenti finanziari è usualmente utilizzata per procedere alla copertura degli impegni di medio-lungo termine verso gli assicurati e per tale motivo sono sostanzialmente allocati al portafoglio immobilizzato, con riferimento ai suindicati paragrafi, esprimiamo una forte preoccupazione sui seguenti aspetti:

- Limitazione dei poteri discrezionali delle imprese in termini di destinazione degli investimenti finanziari (immobilizzazioni o attivo circolante), derogando al principio della "destinazione funzionale" previsto dall'art. 2424 bis, comma 1 del codice civile e, per le compagnie di assicurazione, dall'art. 14, comma 1 del Reg. ISVAP n. 36.
- In assenza di criteri analoghi per la valutazione delle passività, alterazione delle logiche di Asset Liability Management tipiche del settore assicurativo.
- Distorsione della rappresentazione bilancistica nel caso in cui l'impresa consideri il titolo strutturato un investimento immobilizzato ai fini gestionali e/o che tale classificazione consenta una migliore coerenza con le passività.
- Difficoltà applicativa dell'approccio richiesto per l'individuazione della categoria degli strutturati nella pratica operativa.
- Ripercussioni sull'appetibilità di tali investimenti.

Si segnala inoltre, a livello generale che, sulla base del testo posto in consultazione pubblica, lo scorporo e conseguente valutazione al fair value del titolo derivato incorporato avrebbe un'estensione ancora più ampia rispetto a quella prevista dagli attuali principi contabili internazionali, che prevedono che la valutazione autonoma dello strumento derivato (o la valutazione congiunta del titolo strutturato nella categoria di attività finanziarie misurate a fair value a conto economico) sia necessaria solo qualora il derivato incorporato non abbia caratteristiche "strettamente correlate" a quelle del titolo ospite. Si ritiene, conseguentemente, che tale circostanza determinerebbe un onere ingiustificato per le entità che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e si suggerisce di eliminare l'inciso "anche se incorporati in altri strumenti finanziari" dal punto 11 bis del comma 1 dell'art. 2426 cc in consultazione.

Parimenti, si rileva come il testo in consultazione non preveda esenzioni alla contabilizzazione al fair value per qualsiasi tipologia di strumenti derivati ad eccezione di quelli stipulati a fini di acquisto, vendita o utilizzo di merci: tale impostazione appare creare una difformità con le indicazioni dei principi internazionali che prevedono anche per altre tipologie di strumenti derivati (ad esempio legati ad operazioni di aggregazione aziendale, a benefici a dipendenti

pagati in azioni, derivati legati a contratti assicurativi ecc.), l'esenzione dalla contabilizzazione delle oscillazioni di fair value in contropartita a conto economico.

Non è, inoltre, disciplinata la circostanza di impossibilità o eccessiva onerosità dello scorporo del derivato dallo strumento finanziario "ospite", circostanza che nella pratica potrebbe verificarsi frequentemente in considerazione della possibile stretta correlazione tra il titolo e il derivato incorporato e relativa complessità tecnica e valutativa dello strumento così composto.

Con riferimento al tema dell'opportunità temporale di introdurre novità di rilievo a partire dai bilanci del 2016, si sottolinea l'intenzione delle imprese da noi rappresentate, che già redigono i bilanci consolidati sulla base del framework IAS/IFRS, di transitare ai principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci individuali nel medio periodo (presumibilmente entro il 2018). Introdurre, nel 2016, nuovi criteri valutativi comporterebbe un effort operativo notevole dall'efficacia informativa incerta e comunque limitata nel tempo.

Pur non costituendo, le innovazioni proposte, un vero passaggio agli IAS, esse riguardano rilevanti poste attive del bilancio assicurativo. Evidenziamo come interventi innovativi sui bilanci individuali delle compagnie di assicurazione presuppongano un importante adeguamento normativo e, a titolo esemplificativo, sottolineiamo quanto segue:

- La necessità di adeguare l'intero framework normativo-regolamentare per permettere di rendere coerenti e direttamente applicabili tali modifiche: il codice civile, i principi contabili (pubblicati nell'agosto 2014 e che dovrebbero essere rivisti in una discreta parte), i regolamenti IVASS connessi (si citano in questa sede solo il 22, il 36 ed il 38) e le norme fiscali. Seppure in questo caso si tratterebbe di modificare solo alcune delle norme, si evidenzia l'esiguo tempo a disposizione per rendere tutto applicabile al 1° gennaio 2016;
- La necessità, che la transizione agli IAS avvenga per le imprese assicurative con una specifica First Time Adoption (FTA) che garantisca l'utilizzo di - tutti - i valori IAS già presenti nei bilanci consolidati delle compagnie, con un adeguato e concordato trattamento fiscale delle differenze di prima adozione. Si evidenzia, ad esempio, un aspetto connesso all'introduzione del "costo ammortizzato": esso è già un concetto IAS e la sua adozione ora renderebbe ardua una "seconda ri-determinazione" nel momento di possibile transizione agli IAS. Nella sostanza, stante l'imprescindibile necessità di una specifica FTA, gestita contabilmente e fiscalmente, l'adozione parziale degli IAS complicherebbe molto lo scenario applicativo, imponendo di affrontare e risolvere ora, urgentemente, anche gli aspetti appena evidenziati.

Segnaliamo, inoltre, che il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il nuovo regime prudenziale Solvency II, basato sul framework IAS/IFRS e, considerando gli oneri operativi legati a tale transizione, con gli obblighi di reportistica che entreranno in vigore in maniera graduale, l'estensione alle imprese di assicurazione della Direttiva in oggetto risulterebbe particolarmente critica e onerosa.

Rimanendo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Servizio Bilanci e Solvency  
Il Dirigente responsabile

Angelo Doni